

Gentile Associato,

Con la presente desideriamo informarLa che, a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 36 del Decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 (c.d. Milleproroghe) sono state introdotte alcune novità relative all'esecuzione delle verifiche periodiche di impianti:

- Istituzione, a cura di INAIL, della banca dati informatizzata delle verifiche eseguite ai sensi del DPR 462/01;
- Obbligo per il Datore di Lavoro di comunicare all'INAIL per via informatica il nominativo dell'Ente scelto per effettuare la verifica periodica. La comunicazione deve essere fatta solamente in occasione della verifica periodica e dovrà essere scelto un Organismo accreditato dal Ministero del Lavoro (di cui l'elenco è disponibile al link <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DD-8-del-25-02-2019-adozione-21mo-elenco-soggetti-abilitati-verifiche-periodiche.pdf>).
- Definizione di tariffe imposte per l'esecuzione dei servizi di verifica periodica di impianti di messa a terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (obbligo di applicazione di prezzi secondo tariffario individuato dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni);
- Obbligo, a carico dell'Organismo Accreditato da lei scelto, di versamento ad INAIL del 5% delle tariffe incassate, incasso finalizzato alla c.d. "gestione e mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche".

Per tali ragioni, in questo periodo, Lei riceverà alcune e-mail da parte degli Organismi Accreditati per effettuare tale comunicazione. Le consiglio, per qualsiasi informazione o chiarimento, di rivolgersi al Settore Ambiente e Sicurezza.